

**DETERMINAZIONE n. 289 del 15 novembre 2022**

**Direzione**

**Oggetto: Rideterminazione del fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali per l'anno 2017.**

## IL DIRETTORE

### Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022, con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per 5 (cinque) anni a decorrere dall’1 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 23/2011;
- l’art. 183, commi 7 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il *Regolamento di contabilità* approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;
- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “*Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie*” e ss.mm. e n. 45 del 25 febbraio 2022, “*Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi*”;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii.;
- il CCNL del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali del 22.02.2010;

### premessi che:

- la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti rappresenta il necessario presupposto per l’erogazione del salario accessorio agli stessi;
- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 29 maggio 2018 è stata disposta la ridefinizione dei Fondi incentivanti del personale e dei dirigenti dell’Agenzia, a partire dal 2012, anno di costituzione dell’Agenzia, che deve essere effettuata nel rispetto del costo dotazionale di spesa fissato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 934/2012 (€ 2.459.190,00), poi rideterminato con D.G.R. nn. 1016/2019 e 1822/2020 (€ 3.047.234,87);
- la definizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti deve oggi tenere altresì conto delle modifiche normative e contrattuali intervenute, ed in particolare dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, ai sensi del quale “*a decorrere dal 1 gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;

### dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 14/2012, l'Agenzia ha provveduto a definire la propria dotazione organica iniziale, come previsto dalla D.G.R. n. 934/2012, individuando n. 6 unità dirigenziali, compreso il Direttore, e n. 32 unità di personale di comparto;
- tale dotazione è il risultato del processo di unificazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 10/2008 su base provinciale, con conseguente ampliamento del grado di responsabilità dei dirigenti, che per l'Agenzia rivestono le funzioni su tutto il territorio regionale;
- i 6 posti dirigenziali, a differenza della dotazione del personale dipendente, mai giunta alla completa copertura, sono stati coperti contemporaneamente nel mese di ottobre 2012, e pertanto non è applicabile il medesimo criterio di ridefinizione utilizzato per il Fondo risorse decentrate del personale dipendente di cui alla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 43/2018 ed alla determinazione del Direttore n. 168/2018;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 12 del 24 aprile 2013 si è provveduto ad adottare un nuovo modello organizzativo che prevede n. 4 posti dirigenziali in dotazione organica;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43/2018 è stata individuata, quale dotazione di prima istituzione dell'Agenzia, quella di cui alla deliberazione n. 14/2012, "trasformando" tuttavia le n. 6 unità dirigenziali e le n. 32 unità di personale del comparto in n. 4 unità dirigenziali, sulla base della effettiva dotazione dell'epoca espressiva degli effettivi bisogni di funzionamento, e n. 36 unità di personale del comparto, anche al fine di definire un corretto dimensionamento del Fondo di alimentazione del salario accessorio del personale e a garanzia del piano di sviluppo del personale allora (ed ancora) in fase di avanzamento;
- alla luce di quanto sopra, il Fondo di finanziamento del salario accessorio della dirigenza è stato mantenuto nella dotazione iniziale, in quanto la soppressione dei due posti in dotazione organica, come sopra evidenziata, non ha prodotto alcuna contrazione delle funzioni dei servizi precedentemente svolte che, infatti, sono state affidate, mediante redistribuzione delle stesse, alle posizioni dirigenziali previste in dotazione organica a seguito della predetta ridefinizione, conformemente agli orientamenti resi in materia dall'ARAN, con particolare riferimento all'orientamento applicativo AII 29, come confermato altresì dall'orientamento applicativo AII 99;

**atteso** che:

- come peraltro riportato dalla determinazione n. 200/2019, il Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente è stato costituito per la prima volta da questa Agenzia con determinazione n. 194/2015, quantificando le sue risorse in una somma corrispondente:
  - o alla media delle retribuzioni di posizione della dirigenza della Regione Emilia-Romagna, pari ad € 41.654,41, e
  - o al massimo premio di risultato erogabile, calcolato pari al 20% della media delle retribuzioni di cui sopra sommata alla retribuzione tabellare individuale, corrispondente al valore di € 16.993,07 per ciascuna posizione dirigenziale,
 il tutto moltiplicato per il numero di dirigenti, per un totale pari ad € 234.589,92;
- tale dimensionamento è stato poi replicato anche per tutte le annualità successive, al netto del necessario adeguamento alle modifiche normative e contrattuali intervenute *medio tempore*;
- l'art. 21, comma 3, della L.R. n. 23/2011, rubricato "*Personale dell'Agenzia*", statuisce, tuttavia, che "*All'atto del trasferimento del personale gli Enti di provenienza adeguano le proprie dotazioni organiche. Sono inoltre acquisite dall'Agenzia anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito che sono corrispondentemente decurtate dal relativo fondo dell'Ente di provenienza*";

- in applicazione del corretto metodo di calcolo del fondo in questione, come dettato dalla predetta disposizione legislativa regionale, l'amministrazione ha inteso provvedere a rideterminare l'entità del fondo stesso assumendo a riferimento, per il personale trasferito, le risorse di salario accessorio in effettivo godimento da parte di tali dirigenti all'atto della relativa assunzione, corrispondenti alla decurtazione che le amministrazioni trasferenti avrebbero dovuto operare a valere sui rispettivi fondi;
- per quanto concerne la posizione del Direttore dell'Agenzia, non rientrante nel personale trasferito, ma di nuova istituzione, è stata invece effettuata un'analisi comparativa dei livelli medi di retribuzione di posizione dei dirigenti di Enti di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (cd. Egato) comparabili ad ATERSIR, dalla quale risulta che la retribuzione di posizione e risultato del Direttore dell'Agenzia al 2012 rispetta questi valori medi;
- con determinazione n. 288/2022, conseguentemente, veniva ridefinito l'importo complessivo di costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2016 – inizialmente quantificato in € 242.254,88 con determinazione n. 223/2016 – in € 293.984,66, in attuazione del criterio ridefinitorio di cui sopra;

**ritenuto** dunque necessario, alla luce della previsione normativa sopra citata, ridefinire il metodo di calcolo e la quantificazione delle risorse destinate al Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente per l'anno 2017, anche in attuazione della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43/2018, conformandosi, in tal modo, alle prescrizioni metodologiche dettate dalla richiamata L.R. n. 23/2011;

**considerato** che:

- in fase di revisione del Fondo in parola è stata, pertanto, rilevata la necessità di prendere a riferimento un diverso criterio per il dimensionamento dello stesso, prendendo quali parametri:
  - o le retribuzioni dei cinque dirigenti trasferiti dalle ex AATO provinciali della Regione Emilia Romagna ad ATERSIR, individuando gli stessi dalle risultanze delle operazioni di liquidazione dei suddetti enti, effettuate dal liquidatore Dott. Giuseppe Bortone con determinazione n. 8649/2012, recante "*Liquidazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 23/2011 delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 ed approvazione straordinaria dei Bilanci consuntivi 2011*", ed approvate con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 934/2012;
  - o la media delle retribuzioni di posizione e risultato dei Direttori Generali reperite tramite una ricerca sui siti degli Enti analoghi riferite agli esercizi 2012/2013;
- il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza così dimensionato rispetta il limite di costo dotazionale definito dalla D.G.R. n. 934/2012 e poi rideterminato con D.G.R. n. 1016/2019 e n. 1822/2020;

**ritenuto** di procedere, pertanto, alla ridefinizione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti utilizzando, sulla base di quanto rappresentato per il dimensionamento dello stesso, i parametri sopra richiamati, nel rispetto del limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e del costo dotazionale definito dalla D.G.R. n. 934/2012 e successivamente ridefinito con D.G.R. nn. 1016/2019 e 1822/2020;

**preso atto** dell'informazione resa al Collegio dei Revisori nella seduta del 26 ottobre 2022, secondo la proposta di atto loro fornita in data 18 ottobre 2022;

**ritenuto** che l'istruttoria, preordinata all'emanazione del presente atto, consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

tanto ritenuto e premesso,

## **D E T E R M I N A**

1. di rideterminare, per le motivazioni in premessa espresse, qui da intendersi integralmente richiamate e trasfuse, il Fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia per l'anno 2017 come da prospetto allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso rispetta il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e il limite del costo dotazionale definito dalla D.G.R. n. 934/2012, come rideterminato con D.G.R. nn. 1016/2019 e 1822/2020;
2. di darsi atto che l'adozione del presente atto determina il superamento, in via sostitutiva, dei precedenti atti adottati in materia di costituzione del Fondo di finanziamento del salario accessorio della dirigenza;
3. di darsi atto che il Fondo così rideterminato assicura un adeguato dimensionamento rispetto a quanto effettivamente erogato a titolo di retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti dell'Agenzia;
4. di dare atto, altresì, che l'adozione del presente provvedimento rideterminativo non comporta incrementi di spesa a carico del bilancio dell'amministrazione;
5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore  
Ing. Vito Belladonna  
*(documento firmato digitalmente)*

Allegato

<b>ATERSIR</b>					
<b>Calcolo del Fondo anno 2017</b>					
<b>C.C.N.L. 23/12/1999 - C. C. N. L. 12/2/2002 - C. C. N. L. 22/2/2006 - C.C.N.L. 14/5/2007 - C.C.N.L. 22/2/2010 - C.C.N.L. 3/8/2010</b>					
<b>Disposizione</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett a)	Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997			€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 31 Comma 2	Ulteriore incremento di un importo pari al 3,3% della retribuzione di posizione alla data del 31.12.1999	Retribuzione Posizione	3,30%	€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. b)	Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997			€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. c)	Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. N. 29/1993			€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. d)	Importo pari al 1,25% del <b>monte salari della dirigenza per l'anno 1997</b> a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale: dirigenti contr. pubblico	Monte Salari 1997	1,25%	€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. e)	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del CCNL 1996 e all'art. 18 della <b>Legge n. 109/1994</b> e successive integrazioni e modificazioni e Legge 446/1997 ( <b>ici</b> )			€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. f)	Somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni			€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. g)	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art. 27 (retribuzione di posizione)			€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 1 lett. i)	Risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 CCNL 1999			€ 0,00

<p>CCNL 23.12.1999</p>	<p>ART. 26 Comma 2</p>	<p>Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del <b>monte salari della dirigenza per l'anno 1997</b>. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)</p>	<p>Monte Salari 1997</p>		<p>1,20%</p>	<p>€ 0,00</p>
<p>CCNL 23.12.1999</p>	<p>ART. 26 Comma 3</p>	<p>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica. Copertura di n. 2 posizioni dirigenziali rispetto ai n. 10 posti previsti in dotazione organica dalla delibera di CC n. 36 del 23.4.1997 – <b>dirigenti trasferiti</b></p>	<p>€ 214.654,91</p>			
<p>CCNL 23.12.1999</p>	<p>ART. 26 Comma 3</p>	<p>In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica. Copertura di n. 2 posizioni dirigenziali rispetto ai n. 10 posti previsti in dotazione organica dalla delibera di CC n. 36 del 23.4.1997 – <b>Direttore</b></p>	<p>€ 79.329,75</p>			
<p>CCNL 23.12.1999</p>	<p>ART. 26 Comma 4</p>	<p>A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 31.4.2000; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.</p>	<p>€ 0,00</p>			

CCNL 23.12.1999	ART. 26 Comma 5	Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.	Minore importo finanziamento derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.		6%	€ 0,00
CCNL 23.12.1999	ART.27 comma 9	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Somme non utilizzate del fondo anno precedente				€ 0,00
CCNL 23.12.1999	Art. 28 comma 2	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo. Somme non utilizzate del fondo anno precedente				€ 0,00
CCNL 12.2.2002	ART. 1 Comma 3	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000)	numero posizioni			€ 0,00
CCNL 22.2.2006	ART. 23 Comma 1	DAL 1.1.2002 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)	numero posizioni		€ 520,00	€ 0,00
CCNL 22.2.2006	ART. 23 Comma 3	DAL 1.1.2003: - Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari 2001	Monte Salari 2001		1,66%	€ 0,00
CCNL 14.5.2007	ART. 4 COMMA 1	Dall'1.1.2004: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00	numero posizioni		€ 572,00	€ 0,00
CCNL 14.5.2007	ART. 4 COMMA 1	Dall'1.1.2005: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144 comprensivo dell'aumento di €572,00	numero posizioni		€ 572,00	€ 0,00
CCNL 14.5.2007	ART. 4 COMMA 4	DAL 31.12.2005 a valere dal 1.1.2006: Art. 4 comma 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003	Monte Salari 2003		0,89%	€ 0,00

CCNL 14.5.2007	ART. 4 COMMA 2	A decorrere dal 31.12.2005, gli enti possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 1	numero posizioni		€ 1.144,00	€ 0,00
CCNL 22/02/2010	ART. 16 COMMA 1	Dall'01/01/2007 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.	numero posizioni		€ 478,40	€ 0,00
CCNL 22/02/2010	ART. 16 COMMA 4	dal 31.12.2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento	Monte Salari 2005		1,78%	€ 0,00
CCNL 03/08/2010	ART. 5 COMMA 1	dall'1.1.2009 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data dell'1.1.2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00.	numero posizioni		€ 611,00	€ 0,00
CCNL 03/08/2010	ART. 5 COMMA 4	dall'1.1.2009 le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999, sono altresì incrementate nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.	Monte Salari 2007		0,73%	€ 0,00
D.Lgs. 25/05/2017 n. 75	ART. 23 comma 2	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.	Fondo Dirigenti relativo all'anno 2016			€ 293.984,66
Riduzione tetto cd. Madia						€ 0,00
<b>TOTALE FONDO 2017</b>						<b>€ 293.984,66</b>

Allegato alla determinazione n. 289 del 15 novembre 2022

Oggetto: **Rideterminazione del fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali per l'anno 2017.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a norma dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Dirigente  
Area Amministrazione  
e Supporto alla Regolazione  
Dott.ssa Elena Azzaroli  
*(documento firmato digitalmente)*

Data di esecutività

Bologna, 15 novembre 2022